



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 52 / 2020

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 TUEL: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19; ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA PARCHI, AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 che ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020, contenente

misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale si è inteso adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, estendendo all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure da adottare sull'intero territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il DPCM 8 marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

PRESO ATTO che il territorio comunale è caratterizzato da percorsi ciclo-pedonali nonché da Parchi, Aree Verdi Pubbliche Comunali e campi da gioco pubblici recintati e non che favoriscono un notevole afflusso di pedoni e ciclisti, con assembramenti di persone nelle aree precitate che sono stati segnalati e riscontrati nel territorio comunale, con possibili rischi di contagio;

VISTO l'art. 50 comma 4° del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL).

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate

ORDINA

1. la chiusura, con vigenza immediata, di tutti i percorsi ciclo-pedonali nonché la chiusura dei Parchi ed Aree Verdi Pubbliche Comunali e dei campi da gioco recintati e non, presenti all'interno del Comune di Calcinaia, con il divieto della circolazione ciclo-pedonale valido per tutti i giorni della settimana fino a cessata emergenza disposta con successivo provvedimento di revoca;
2. il divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. jogging) sulle piste ciclabili pedonali, nei parchi e aree verdi e nei campi da gioco, anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo fino a cessate esigenze;
3. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di circolazione agli accessi dei percorsi ciclopedonali dei Parchi ed Aree Verdi Pubbliche Comunali e dei campi da gioco recintati e non;
4. che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00, così come stabilito con Delibera G.C. n. 110 del 27.11.2008.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 17/03/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.